

REGOLAMENTO (CE) N. 599/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 480/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (⁴), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 17/59/93;

considerando che il regolamento (CE) n. 480/94 della Commissione (⁶) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara circa:

- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito,

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.(²) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.(³) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.(⁴) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.(⁵) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.(⁶) GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 7.

- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,

- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,

- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano le informazioni dettagliate in merito ai quantitativi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

2. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 25 marzo 1994.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 480/94 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1994.